Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 191 del 17 agosto 2012 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 agosto 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 174

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento di organismi, quali autorità pubbliche di controllo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

S O M M A R I O

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione dell'Istituto regionale del vino e dell'olio quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08869) . . . . *Pag.* 1

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08870) . . . . *Pag.* 4

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08871) . . . . *Pag.* 6

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Imperia e Savona quali autorità pubbliche di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08872) . . . . *Pag.* 9

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08873) . . . . *Pag.* 11

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08874) . . . . . *Pag.* 14

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08875) . . . . . *Pag.* 17

DECRETO 25 luglio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare S.r.l. - ISMECERT S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08876) . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08877) . . . . . *Pag.* 23

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08878) . . . . . *Pag.* 25

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08879) . . . . . *Pag.* 28

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08880) . . . . . *Pag.* 31

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08881) . . . . . *Pag.* 34

DECRETO 26 luglio 2012.

Autorizzazione a «Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08882) . . *Pag.* 37

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08883). . . . . *Pag.* 40

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08884) . . . . *Pag.* 43

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08885) . . . . *Pag.* 46

DECRETO 26 luglio 2012.

Autorizzazione a «3A - PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08886). . . . . *Pag.* 50

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08887) . . . . *Pag.* 53

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08888). . . . . *Pag.* 56

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08889) . . . . *Pag.* 59

DECRETO 27 luglio 2012.

Autorizzazione a «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - I.M.C. S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08890). . . . . *Pag.* 62

DECRETO 27 luglio 2012.

Autorizzazione a «Società Italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.p.A. - Siquria S.p.A.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08891). . . . . *Pag.* 66

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08892). . . . . *Pag.* 70

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro e Oristano quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08893). . . . . *Pag.* 74

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08894) . . . . *Pag.* 78

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08895). . . . . *Pag.* 81

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08896). . . . . *Pag.* 84

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08897). . . . . *Pag.* 88

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia e Massa Carrara quali autorità pubblica di controllo di cui dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08898) . . . . *Pag.* 91

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08899) . . . . *Pag.* 94

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08900) . . . . *Pag.* 97

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione ad «Agroqualità S.p.A.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08901) . . . . *Pag.* 101

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (12A08902) . . . . *Pag.* 106

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sui vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie». (12A08903) . . . . *Pag.* 117

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sui vini a denominazione di origine protetta «Prosecco». (12A08904) . . . . *Pag.* 121

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione dell'Istituto regionale del vino e dell'olio quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dell'Istituto regionale del vino e dell'olio come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sicilia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dall'Istituto regionale del vino e dell'olio;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto regionale del vino e dell'olio;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti dell'Istituto regionale del vino e dell'olio;

Decreta:

Art. 1

1. L'Istituto regionale del vino e dell'olio con sede in Palermo, Via Libertà n. 66, è designato quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. L'Istituto regionale del vino e dell'olio, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 – ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

DOCG CERASUOLO DI VITTORIA
DOC ALCAMO
DOC CONTEA SCLAFANI
DOC CONTESSA ENTELLINA
DOC DELIA NIVOLELLI
DOC ELORO
DOC ERICE
DOC ETNA
DOC FARO
DOC MALVASIA DELLE LIPARI
DOC MAMERTINO DI MILAZZO o MAMERTINO
DOC MENFI
DOC MONREALE
DOC MARSALA
DOC MOSCATO DI PANTELLERIA, PASSITO DI PANTELLERIA e PANTELLERIA
DOC NOTO
DOC RIESI
DOC SALAPARUTA
DOC SAMBUCA DI SICILIA
DOC SANTA MARGHERITA DI BELICE
DOC SCIACCA
DOC SICILIA
DOC SIRACUSA
DOC VITTORIA
IGP Avola
IGP Camarro
IGP Fontanarossa di Cerda
IGP Salemi
IGP Salina
IGP Terre siciliane
IGP Valle Belice

12A08869

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Savona quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il riconoscimento della indicazione geografica «Colline Savonesi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona come autorità pubblica di controllo designata per l'IGP Colline Savonesi;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria in merito al piano di controllo e al prospetto tariffario presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona con sede in Savona, Via Quarda Superiore, 16, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera della IGP Colline Savonesi.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, il processo produttivo ed il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti alla IGP di cui all'articolo 1;
b) i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina, contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

12A08870

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Liguria in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia con sede in La Spezia, Via Vittorio Veneto, 28, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC CINQUE TERRE
DOC COLLINE DI LEVANTE
IGP Liguria di Levante

12A08871

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, Imperia e Savona quali autorità pubbliche di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Riviera Ligure di Ponente» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, Imperia e Savona come autorità pubblica di controllo della denominazione ‹‹Riviera Ligure di Ponente››;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria in merito al piano di controllo ed al prospetto tariffario presentato dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, Imperia e Savona;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, Imperia e Savona;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, Imperia e Savona;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, con sede in Genova - Via Garibaldi n. 4, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia, con sede in Imperia - Viale Matteotti n. 48 e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Savona, con sede in Savona - Via Quarda Superiore n. 16, sono designate, congiuntamente, quale autorità pubblica per le attività di controllo previste dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera della DOP «Riviera Ligure di Ponente».

Art. 2

1. Le Camere di Commercio di cui all'art. 1, di seguito denominate "autorità pubblica di controllo designata", dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, il processo produttivo ed il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti la DOP di cui all'articolo 1;

Art. 3

1. L'autorità di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

12A08872

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Liguria in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova con sede in Genova, Via Garibaldi, 4, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Genova, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC GOLFO DEL TIGULLIO-PORTOFINO o PORTOFINO
DOC VAL POLCEVERA
IGP Colline del Genovesato

12A08873

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Imperia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Liguria in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia con sede in Imperia, Via T. Schiva, 29, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Imperia, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC PORNASSIO O ORMEASCO DI PORNASSIO
DOC ROSSESE DI DOLCEACQUA O DOLCEACQUA
IGP Terrazze dell'Imperiese

12A08874

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Campobasso quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Molise in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso con sede in Campobasso, Piazza della Vittoria, 1, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP che alla data di entrata in vigore del presente decreto ed indicate all'allegato 2 risultano sottoposte anche o esclusivamente al controllo della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Isernia, quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Campobasso entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC BIFERNO
DOC MOLISE o DEL MOLISE
DOC PENTRO DI ISERNIA o PENTRO
DOC TINTILIA DEL MOLISE
IGP Osco o Terre degli Osci
IGP Rotae

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE ANCHE O ESCLUSIVAMENTE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI ISERNIA

DOC MOLISE O DEL MOLISE
DOC PENTRO DI ISERNIA
DOC TINTILIA DEL MOLISE

12A08875

DECRETO 25 luglio 2012.

Autorizzazione all'«Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare S.r.l. - ISMECERT S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare S.r.l. – ISMECERT S.r.l." come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Campania in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da ISMECERT S.r.l.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da ISMECERT S.r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l.- ISMECERT S.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. ISMECERT S.r.l. con sede a Napoli, Corso Meridionale n.6, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07 e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1.ISMECERT S.r.l. deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;

b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1..Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2.Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - Elenco DOP e IGP controllate

DOCG AGLIANICO DEL TABURNO
DOCG FIANO DI AVELLINO
DOCG GRECO DI TUFO
DOCG TAURASI
DOC AVERSA
DOC CAMPI FLEGREI
DOC CAPRI
DOC CASAVECCHIA DI PONTELATONE
DOC CASTEL SAN LORENZO
DOC CILENTO
DOC COSTA D'AMALFI
DOC FALANGHINA DEL SANNIO
DOC FALERNO DEL MASSICO
DOC GALLUCCIO
DOC IRPINIA
DOC ISCHIA
DOC PENISOLA SORRENTINA
DOC SANNIO
DOC VESUVIO
IGP Benevento o Beneventano
IGP Campania
IGP Catalanesca del Monte Somma
IGP Colli di Salerno
IGP Dugenta
IGP Epomeo
IGP Paestum
IGP Pompeiano
IGP Roccamonfina
IGP Terre del Volturno

12A08876

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Terre di Cosenza» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza come autorità pubblica di controllo della denominazione «Terre di Cosenza»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Calabria in merito al piano di controllo ed al prospetto tariffario presentato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza con sede in Cosenza, Via Calabria, 33, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera della DOP Terre di Cosenza.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, il processo produttivo ed il prodotto certificato rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti la DOP di cui all'articolo 1;
b) Per la DOP di cui all'articolo 1 che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultava sottoposta al controllo di Valoritalia Srl, quest'ultima provvede a trasmettere tutta la documentazione ed i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cosenza entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalle richieste in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08877

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino con sede in Torino, Via Carlo Alberto n.16, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;
b) per le DOP che alla data di entrata in vigore del presente decreto ed indicate all'allegato 2 risultano sottoposte anche al controllo delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Biella, Cuneo e Vercelli, queste ultime sono tenute a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Biella, Cuneo e Vercelli designate congiuntamente alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Torino nel precedente triennio consegnano il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di

Torino a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo stipulato fra le parti.

2. Nel caso in cui quale sistema di rintracciabilità della partita certificata sia intervenuta la scelta del lotto, anziché del contrassegno, i contrassegni di Stato acquistati vengono utilizzati fino all'esaurimento delle scorte da comunicare all'ICQRF e alla Regione territorialmente competenti.

Art. 6

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOCG ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
DOC CANAVESE
DOC CAREMA
DOC COLLINA TORINESE
DOC FREISA DI CHIERI
DOC PINEROLESE
DOC VALSUSA

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE ANCHE DALLE CAMERE DI COMMERCIO DI BIELLA, CUNEO e VERCELLI

DOCG ERBALUCE DI CALUSO O CALUSO
DOC CANAVESE
DOC PINEROLESE

12A08878

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Livorno quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;
Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno con sede in Livorno, Piazza del Municipio 48, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, indicate all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo anche della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, autorità pubblica di controllo congiuntamente designata con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno nel precedente triennio per la DOCG Val di Cornia Rosso, consegna il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza alla Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 6

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOCG VAL DI CORNIA ROSSO
DOCG SUVERETO
DOCG ALEATICO PASSITO DELL'ELBA
DOC BOLGHERI E BOLGHERI SASSICAIA
DOC ELBA
DOC TERRATICO DI BIBBONA
DOC VAL DI CORNIA

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE ANCHE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI PISA

DOCG VAL DI CORNIA ROSSO
DOC VAL DI CORNIA

12A08879

DECRETO 25 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa Carrara;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa Carrara;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa Carrara con sede in Massa Carrara, Via VII Luglio 14, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa Carrara, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC CANDIA DEI COLLI APUANI
IGP Val di Magra

12A08880

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa con sede in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n.5, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;
b) per la DOP San Torpè che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, risultava sottoposta al controllo anche della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Livorno, quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori all' autorità pubblica di controllo designata entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOC SAN TORPE'
DOC MONTESCUDAIO
DOC TERRE DI PISA

12A08881

DECRETO 26 luglio 2012.

Autorizzazione a «Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Certificazione Vini Qualità S.r.l. - CEVIQ S.r.l" come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla competente Regione Friuli Venezia Giulia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da CEVIQ S.r.l.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da CEVIQ S.r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Certificazione Vini Qualità S.r.l." in breve "CEVIQ S.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. CEVIQ S.r.l. con sede a Udine, Via Morpugno n. 4, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. CEVIQ S.r.l. di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, di cui all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo di Valoritalia S.r.l., quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori a CEVIQ S.r.l, entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1.Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2.Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

DOCG COLLI ORIENTALI DEL FRIULI PICOLIT
DOCG RAMANDOLO
DOCG ROSAZZO
DOC FRIULI ANNIA
DOC FRIULI AQUILEIA
DOC FRIULI COLLI ORIENTALI
DOC FRIULI GRAVE
DOC FRIULI ISONZO
DOC FRIULI LATISANA
IGP Venezia Giulia

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE DA VALORITALIA S.R.L

DOC FRIULI ISONZO
DOC FRIULI GRAVE

12A08882

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Regione Calabria in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria con sede in Reggio Calabria, Via T. Campanella, 12, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) Valoritalia Srl, struttura di controllo precedentemente autorizzata per le DOP indicate nell'allegato 2 al presente decreto, è tenuta a trasmettere tutta la documentazione ed i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Reggio Calabria entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalle richieste in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC GRECO BIANCO
DOC BIVONGI
IGP Arghillà
IGP Costa Viola
IGP Locride
IGP Palizzi
IGP Pellaro
IGP Scilla

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE DA VALORITALIA SRL

DOC GRECO BIANCO
DOC BIVONGI

12A08883

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone con sede in Frosinone, Viale Roma 1, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Frosinone, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 6

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG CESANESE DEL PIGLIO
DOC ATINA
IGP Anagni
IGP Frusinate o del Frusinate

12A08884

DECRETO 26 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Lazio in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, Via Appia Nuova n. 218, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano sottoposte al controllo dell'autorità pubblica di controllo designata, le strutture di controllo precedentemente autorizzate ed indicate nell'allegato 2 al presente decreto, provvedono a trasmettere tutta la documentazione in loro possesso alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma;

c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC APRILIA
DOC BIANCO CAPENA
DOC CASTELLI ROMANI
DOC CERVETERI
DOC CESANESE DI AFFILE O AFFILE
DOC CESANESE DI OLEVANO ROMANO O OLEVANO ROMANO
DOC COLLI ALBANI
DOC COLLI DELLA SABINA
DOC COLLI LANUVINI
DOC GENAZZANO
DOC MARINO
DOC NETTUNO
DOC ROMA
DOC VELLETRI
IGP Costa Etrusco Romana
IGP Lazio

Allegato 2 – ELENCO DOP AVENTI DIVERSA STRUTTURA DI CONTROLLO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATA

DOC APRILIA	CCIAA LATINA – CCIAA ROMA
DOC CASTELLI ROMANI	CCIAA LATINA – CCIAA ROMA
DOC CERVETERI	CCIAA VITERBO – CCIAA ROMA
DOC CESANESE DI AFFILE O AFFILE	CCIAA FROSINONE – CCIAA ROMA
DOC CESANESE DI OLEVANO ROMANO O OLEVANO ROMANO	CCIAA FROSINONE – CCIAA ROMA
DOC COLLI DELLA SABINA	CCIAA RIETI – CCIAA ROMA
DOC COLLI LANUVINI	VALORITALIA
DOC GENAZZANO	CCIAA FROSINONE – CCIAA ROMA
DOC VELLETRI	CCIAA LATINA – CCIAA ROMA

12A08885

DECRETO 26 luglio 2012.

Autorizzazione a «3A - PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di 3A – PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l. come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Umbria in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da 3A - PTA Soc. Cons. a r.l.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da 3A - PTA Soc. Cons. a r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "3A – PTA Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. 3A – PTA Soc. Cons. a r. l. con sede in Todi (PG), Frazione Pantalla, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1.3A – PTA Soc. Cons. a r.l., deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Per l'attività di controllo sulla IGP Umbria, 3A – PTA Soc. Cons. a r.l. si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione che è approvata con il presente decreto unitamente al piano di controllo.

Art. 5

1.Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 6

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

3. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

DOCG MONTEFALCO SAGRANTINO
DOC ASSISI
DOC COLLI ALTOTIBERINI
DOC COLLI DEL TRASIMENO O TRASIMENO
DOC COLLI MARTANI
DOC COLLI PERUGINI
DOC MONTEFALCO
DOC TODI
DOC SPOLETO
IGP Bettona
IGP Cannara
IGP Spello
IGP Umbria

12A08886

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Potenza quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Basilicata in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza con sede in Potenza, Corso XVIII Agosto n. 34, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Per tutte le denominazioni di cui all'allegato 1, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Potenza si avvale dell'organismo di controllo Agroqualità SpA secondo le modalità di cui alla convenzione che è approvata con il presente decreto unitamente ai piani di controllo.

Art. 5

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 6

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG AGLIANICO DEL VULTURE SUPERIORE
DOC AGLIANICO DEL VULTURE
DOC MATERA
DOC TERRE DELL'ALTA VAL D'AGRI
DOC GROTTINO DI ROCCA NOVA
IGP Basilicata

12A08887

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia con sede in Foggia, Via Dante Alighieri n. 27, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOC CACC'E MITTE DI LUCERA
DOC ROSSO DI CERIGNOLA
DOC ORTA NOVA
DOC SAN SEVERO
DOC TAVOLIERE DELLE PUGLIE O TAVOLIERE

12A08888

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto i pareri favorevoli espressi dai competenti Enti territoriali in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano con sede in Bolzano, Via Alto Adige n. 60, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per la DOP Lago di Caldaro o Caldaro, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultava sottoposta al controllo anche della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento, quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bolzano entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per la IGP Mitterberg, i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così

come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

DOC ALTO ADIGE o DELL'ALTO ADIGE
DOC LAGO DI CALDARO o CALDARO
IGP Mitterberg

12A08889

DECRETO 27 luglio 2012.

Autorizzazione a «Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - I.M.C. S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - I.M.C. S.r.l." come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Enti territoriali in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da I.M.C. S.r.l.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da I.M.C. S.r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Istituto Mediterraneo di Certificazione S.r.l. - I.M.C. S.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. I.M.C. S.r.l con sede a Senigallia (AN), Via C. Pisacane n. 32, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07 e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. I.M.C S.r.l. deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - Elenco DOP e IGP controllate

Regione Lombardia

DOC BOTTICINO
DOC CAPRIANO DEL COLLE
DOC CELLATICA
DOC RIVIERA DEL GARDA BRESCIANO O GARDA BRESCIANO
DOC VALTENESI
IGP Benaco Bresciano
IGP Montenetto di Brescia
IGP Ronchi di Brescia
IGP Valcamonica

Regione Lombardia e Regione Veneto

DOC GARDA
DOC SAN MARTINO DELLA BATTAGLIA

12A08890

DECRETO 27 luglio 2012.

Autorizzazione a «Società Italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.p.A. - Siquria S.p.A.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Società Italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.p.A - SIQURIA S.p.A." come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da SIQURIA S.p.A.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da SIQURIA S.p.A.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Società Italiana per la qualità e la rintracciabilità degli alimenti S.r.l. - SIQURIA S.p.A.";

Decreta:

Art. 1

1. SIQURIA S.p.A. con sede a Soave (VR), Vicolo A. Mattielli n. 11, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. SIQURIA S.p.A. di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per la denominazione Bianco di Custoza, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultava sottoposta al controllo di Valoritalia S.r.l., quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori a SIQURIA S.p.A, entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per la IGP Verona o Provincia di Verona o Veronese, i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Per l'attività di controllo sulla IGP Verona o Provincia di Verona o Veronese, SIQURIA S.p.A. si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione che è approvata con il presente decreto unitamente al piano di controllo.

Art. 5

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 6

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG AMARONE DELLA VALPOLICELLA
DOCG BARDOLINO SUPERIORE
DOCG RECIOTO DI GAMBELLARA
DOCG RECIOTO DI SOAVE
DOCG SOAVE SUPERIORE
DOCG RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
DOC ARCOLE
DOC BARDOLINO
DOC BIANCO DI CUSTOZA O CUSTOZA
DOC BREGANZE
DOC COLLI BERICI
DOC GAMBELLARA
DOC LESSINI DURELLO O DURELLO LESSINI
DOC MERLARA
DOC MONTI LESSINI
DOC SOAVE
DOC VALPOLICELLA
DOC VALPOLICELLA RIPASSO
DOC VICENZA
IGP Verona o Provincia di Verona o Veronese

12A08891

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sardegna in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari con sede in Sassari, Via Roma 74, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per la denominazione Vermentino di Gallura, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultava sottoposta al controllo di Valoritalia S.r.l., quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato

Agricoltura di Sassari, entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per la IGP Colli del Limbara, i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, Valoritalia Srl, struttura di controllo autorizzata nel precedente triennio per la DOCG Vermentino di Gallura, consegna il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Sassari a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 6

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG VERMENTINO DI GALLURA
IGP Colli del Limbara

12A08892

DECRETO 27 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Nuoro e Oristano quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP e IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro e Oristano come autorità pubblica di controllo designata delle denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Sardegna in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro e Oristano;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro e Oristano;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro e Oristano;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Nuoro con sede in Nuoro, Via Papandrea n.8 e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Oristano con sede in Oristano, Via Carducci (palazzo SAIA), sono designate, congiuntamente, quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine ed indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Le Camere di Commercio di cui all'art. 1, di seguito denominate "autorità pubblica di controllo designata", dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP di cui all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo della sola Camera di Commercio di Oristano o di Valoritalia S.r.l. queste ultime sono tenute a trasmettere all'autorità di controllo pubblica designata tutta la documentazione ed i dati relativi agli operatori entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per le IGP, i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di

vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano all'autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

DOC ALGHERO
DOC ARBOREA
DOC CAMPIDANO DI TERRALBA o TERRALBA
DOC CANNONAU DI SARDEGNA
DOC MALVASIA DI BOSA
DOC MOSCATO DI SORSO SENNORI
DOC SARDEGNA SEMIDANO
DOC VERNACCIA DI ORISTANO
IGP Barbagia
IGP Marmilla
IGP Nurra
IGP Ogliastra
IGP Planargia
IGP Provincia di Nuoro
IGP Romangia
IGP Tharros
IGP Valle del Tirso

Allegato 2 – ELENCO DOP aventi DIVERSA STRUTTURA di CONTROLLO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATA/DESIGNATA

DOC ARBOREA	CCIAA ORISTANO
DOC CAMPIDANO DI TERRALBA O TERRALBA	CCIAA ORISTANO
DOC MALVASIA DI BOSA	CCIAA ORISTANO
DOC SARDEGNA SEMIDANO	CCIAA ORISTANO
DOC VERNACCIA DI ORISTANO	CCIAA ORISTANO
DOC ALGHERO	VALORITALIA
DOC CANNONAU DI SARDEGNA	VALORITALIA
DOC MOSCATO DI SORSO SENNORI	VALORITALIA

12A08893

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi, Via Bastioni Carlo V n. 4/6, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, indicate all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo anche della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce, quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOC BRINDISI
DOC OSTUNI
DOC SALICE SALENTINO
DOC SQUINZANO

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE ANCHE DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI LECCE

DOC SALICE SALENTINO
DOC SQUINZANO

12A08894

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari con sede in Bari, Corso Cavour n. 2, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, indicate nell'allegato 2 al presente decreto, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposte al controllo anche delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Foggia e Brindisi, queste ultime sono tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bari entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOC BARLETTA
DOC GIOIA DEL COLLE
DOC GRAVINA
DOC LOCOROTONDO
DOC MOSCATO DI TRANI

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE ANCHE DA ALTRE CAMERE DI COMMERCIO

DOC BARLETTA	CCIAA FOGGIA
DOC LOCOROTONDO	CCIAA BRINDISI
DOC MOSCATO DI TRANI	CCIAA FOGGIA

12A08895

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Taranto quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto, Viale Virgilio n. 172, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, indicate nell'allegato 2 al presente decreto, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano sottoposte al controllo anche di altre Camere di Commercio, queste ultime sono tenute a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;

c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Brindisi, autorità pubblica di controllo congiuntamente designata con la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto nel precedente triennio per la DOCG Primitivo di Manduria Dolce Naturale, consegna il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Taranto a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo fra le parti.

Art. 6

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE
DOC ALEATICO DI PUGLIA
DOC COLLINE JONICHE TARANTINE
DOC LIZZANO
DOC MARTINA O MARTINA FRANCA
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA
IGP Daunia
IGP Murgia
IGP Puglia
IGP Salento
IGP Tarantino
IGP Valle d'Itria

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE DA ALTRE CAMERE DI COMMERCIO

DOCG PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE	CCIAA BRINDISI
DOC ALEATICO DI PUGLIA	CCIAA BRINDISI – CCIAA BARI – CCIAA LECCE – CCIAA FOGGIA
DOC MARTINA o MARTINA FRANCA	CCIAA BRINDISI CCIAA BARI
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA	CCIAA BRINDISI

12A08896

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto i pareri favorevoli espressi dagli Enti territoriali competenti in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento con sede in Trento, Via Calepina n.13, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Trento, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano all'autorità pubblica di controllo designata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOC CASTELLER
DOC TEROLDEGO ROTALIANO
DOC TRENTINO
DOC TRENTO
IGP Vallagarina
IGP Vigneti delle Dolomiti

12A08897

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di La Spezia e Massa Carrara quali autorità pubblica di controllo di cui dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Luni» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia e Massa Carrara come autorità pubblica di controllo designata della denominazione ‹‹Colli di Luni››;

Visto il parere favorevole espresso dai competenti Enti territoriali in merito al piano dei controlli ed al prospetto tariffario presentato dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia e Massa Carrara;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia e Massa Carrara;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia e Massa Carrara;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di La Spezia, con sede in La Spezia, Via Vittorio Veneto n. 28 – Piazza Europa n. 16 e la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Massa Carrara, con sede in Massa Carrara, Via VII Luglio n.14, sono designate, congiuntamente, quali autorità pubblica per le attività di controllo previste dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera della DOP Colli di Luni.

Art. 2

1. Le Camere di Commercio di cui all'art. 1, di seguito denominate "autorità pubblica di controllo designata", dovranno assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti la denominazione di origine ‹‹Colli di Luni››;

Art. 3

1. L'autorità di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08898

DECRETO 30 luglio 2012.

Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecce quale autorità pubblica di controllo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di designazione precedentemente emanati;

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 relativo alla riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce come autorità pubblica di controllo designata per le denominazioni di origine di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di designazione nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce;

Decreta:

Art. 1

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce con sede in Lecce, Viale Gallipoli n. 39, è designata quale autorità pubblica allo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. La Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Lecce, di seguito denominata "autorità pubblica di controllo designata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, dell'autorità pubblica di controllo designata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine di cui all'allegato 1;

Art. 3

1. L'autorità pubblica di controllo designata ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP di cui al precedente comma comunicano alla autorità pubblica di controllo designata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. La presente designazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, la designazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP CONTROLLATE

DOC ALEZIO
DOC COPERTINO
DOC GALATINA
DOC LEVERANO
DOC MATINO
DOC NARDO'
DOC NEGRAMARO DI TERRA D'OTRANTO
DOC TERRA D'OTRANTO

12A08899

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l." come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da TCA S.r.l.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da TCA S.r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. - TCA S.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1. TCA S.r.l. con sede a Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. TCA S.r.l., deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, di cui all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo di Valoritalia S.r.l., quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori a TCA S.r.l, entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Per le attività di controllo sulle IGP Toscano o Toscana, Costa Toscana e Colli della Toscana centrale, TCA S.r.l. si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione che è approvata con il presente decreto unitamente ai piani di controllo.

Art. 5

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, Valoritalia S.r.l., struttura di controllo autorizzata nel precedente triennio per la denominazione Cortona, consegna il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza a TCA S.r.l. a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo stipulato fra le parti.

Art. 7

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2.Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE

DOCG CARMIGNANO
DOCG CHIANTI (Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, e Superiore)
DOC BARCO REALE DI CARMIGNANO
DOC VALDINIEVOLE
DOC BIANCO DELL'EMPOLESE
DOC COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE
DOC COLLINE LUCCHESI
DOC CORTONA
DOC GRANCE SENESI
DOC MONTECARLO
DOC ORCIA
DOC PARRINA
DOC POMINO
DOC TERRE DI CASOLE
DOC VAL D'ARBIA
DOC VALD'ARNO DI SOPRA
DOC VALDICHIANA TOSCANA
DOC VIN SANTO DEL CHIANTI
IGP Colli della Toscana centrale
IGP Costa Toscana
IGP Toscano o Toscana

Allegato 2 – ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE DA VALORITALIA S.R.L.

DOC CORTONA
DOC PARRINA

12A08900

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione ad «Agroqualità S.p.A.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Agroqualità S.p.A" come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Enti territoriali in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da Agroqualità S.p.A.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da Agroqualità S.p.A;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Agroqualità S.p.A.";

Decreta:

Art. 1

1. Agroqualità S.p.A. con sede in Roma, Viale Cesare Pavese n. 305, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Agroqualità S.p.A. deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni dei piani di controllo approvati, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultano sottoposte al controllo di Agroqualità S.p.A., le strutture di controllo precedentemente autorizzate ed indicate nell'allegato 2 al presente decreto, sono tenute a trasmettere tutta la documentazione ed i dati relativi agli operatori ad Agroqualità S.p.A. entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2.Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 5

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, le strutture di controllo autorizzate nel precedente triennio consegnano il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza ad Agroqualità S.p.A. a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo stipulato fra le parti.

Art. 6

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 - Elenco DOP e IGP controllate

Regione Piemonte

DOCG GATTINARA
DOCG GHEMME
DOC BOCA
DOC BRAMATERRA
DOC CALOSSO
DOC COLLINE NOVARESI
DOC COSTE DELLA SESIA
DOC FARA
DOC LESSONA
DOC SIZZANO
DOC VALLI OSSOLANE

Regione Abruzzo

DOCG MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE
DOC ABRUZZO
DOC CERASUOLO D'ABRUZZO
DOC CONTROGUERRA
DOC MONTEPULCIANO D'ABRUZZO
DOC TERRE TOLLESI O TOLLUM
DOC TREBBIANO D'ABRUZZO
DOC VILLAMAGNA
DOC ORTONA
IGP Colli Aprutini
IGP Colli del Sangro
IGP Colline Frentane
IGP Colline Pescaresi
IGP Colline Teatine
IGP del Vastese o Histonium
IGP Terre Aquilane o Terre de L'Aquila
IGP Terre di Chieti

Regione Lazio

DOC ALEATICO DI GRADOLI
DOC COLLI ETRUSCHI VITERBESI
DOC EST!! EST!! EST!! DI MONTEFIASCONE
DOC TARQUINIA
DOC VIGNANELLO
IGP CIVITELLA D'AGLIANO
IGP COLLI CIMINI

Allegato 2 – ELENCO DOP aventi DIVERSA STRUTTURA di CONTROLLO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATA

DOCG GATTINARA	CCIAA VERCELLI
DOCG GHEMME	CCIAA NOVARA
DOC BOCA	CCIAA NOVARA
DOC BRAMATERRA	CCIAA BIELLA - VERCELLI
DOC COLLINE NOVARESI	CCIAA NOVARA
DOC COSTE DELLA SESIA	CCIAA BIELLA - VERCELLI
DOC FARA	CCIAA NOVARA
DOC LESSONA	CCIAA BIELLA
DOC SIZZANO	CCIAA NOVARA
DOC VALLI OSSOLANE	CCIAA VCO

DOCG MONTEPULCIANO D'ABRUZZO COLLINE TERAMANE	VALORITALIA
DOC ABRUZZO	VALORITALIA
DOC CERASUOLO D'ABRUZZO	VALORITALIA
DOC CONTROGUERRA	VALORITALIA
DOC MONTEPULCIANO D'ABRUZZO	VALORITALIA
DOC TERRE TOLLESI O TOLLUM	VALORITALIA
DOC TREBBIANO D'ABRUZZO	VALORITALIA
DOC VILLAMAGNA	VALORITALIA
DOC ORTONA	VALORITALIA

DOC ALEATICO DI GRADOLI	CCIAA VITERBO
DOC COLLI ETRUSCHI VITERBESI	CCIAA VITERBO
DOC EST!! EST!! EST!! DI MONTEFIASCONE	CCIAA VITERBO
DOC TARQUINIA	CCIAA VITERBO - ROMA
DOC VIGNANELLO	CCIAA VITERBO

12A08901

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata;

Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP;

Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo8 aprile 2010, n. 61, di Valoritalia, Società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l., come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto;

Visti i pareri favorevoli espressi dai competenti Enti territoriali in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da Valoritalia S.r.l.;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da Valoritalia S.r.l.;

Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.";

Decreta:

Art. 1

1.Valoritalia S.r.l. con sede in Roma, Via Piave n. 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 2

1. Valoritalia S.r.l., di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1;
b) per le DOP, di cui all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo di altre strutture di controllo designate, queste ultime sono tenute a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori a Valoritalia S.r.l entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data;
c) per le IGP i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le

produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. Per le attività di controllo sulle indicazioni geografiche di cui all'allegato 3, Valoritalia S.r.l. si avvale dell'organismo di controllo SIQURIA SpA secondo le modalità di cui alla convenzione che è approvata con il presente decreto unitamente ai piani di controllo.

Art. 5

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica.

2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina.

Art. 6

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, le strutture di controllo, designate nel precedente triennio per le denominazioni di origine di cui all'allegato 2, consegnano il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza a Valoritalia S.r.l., a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo stipulato fra le parti.

2. Nel caso in cui quale sistema di rintracciabilità della partita certificata sia intervenuta la scelta del lotto, anziché del contrassegno, i contrassegni di Stato acquistati vengono utilizzati fino all'esaurimento delle scorte da comunicare all'ICQRF ed alle Regione competenti.

Art. 7

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

Allegato 1 – ELENCO DOP e IGP CONTROLLATE

Regione Piemonte

DOCG ALTA LANGA
DOCG ASTI
DOCG BARBARESCO
DOCG BARBERA D'ASTI
DOCG BARBERA DEL MONFERRATO SUPERIORE
DOCG BAROLO
DOCG BRACHETTO D'ACQUI (o ACQUI)
DOCG DOGLIANI
DOCG DOLCETTO DI DIANO D'ALBA O DIANO
DOCG DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE
DOCG GAVI (o CORTESE DI GAVI)
DOCG ROERO
DOCG RUCHE' DI CASTAGNOLE MONFERRATO
DOC ALBA
DOC ALBUGNANO
DOC BARBERA D'ALBA
DOC BARBERA DEL MONFERRATO
DOC CISTERNA D'ASTI
DOC COLLINE SALUZZESI
DOC COLLI TORTONESI
DOC CORTESE DELL'ALTO MONFERRATO
DOC DOLCETTO D'ACQUI
DOC DOLCETTO D'ALBA
DOC DOLCETTO D'ASTI
DOC DOLCETTO DI OVADA
DOC FREISA D'ASTI
DOC GABIANO
DOC GRIGNOLINO D'ASTI
DOC GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE
DOC LANGHE
DOC LOAZZOLO
DOC MALVASIA DI CASORZO D'ASTI
DOC MALVASIA DI CASTELNUOVO DON BOSCO
DOC MONFERRATO
DOC NEBBIOLO D'ALBA

DOC PIEMONTE
DOC RUBINO DI CANTAVENNA
DOC STREVI
DOC TERRE ALFIERI
DOC VERDUNO PELAVERGA o VERDUNO

Regione Valle d'Aosta

DOC VALLE D'AOSTA O VALLE'E D'AOSTE

Regione Lombardia

DOCG FRANCIACORTA
DOCG OLTREPO' PAVESE METODO CLASSICO
DOCG SCANZO O MOSCATO DI SCANZO
DOCG SFORZATO DI VALTELLINA o SFURSAT DI VALTELLINA
DOCG VALTELLINA SUPERIORE
DOC BONARDA DELL'OLTREPO' PAVESE
DOC BUTTAFUOCO DELL'OLTREPO' PAVESE
DOC CASTEGGIO
DOC CURTEFRANCA
DOC GARDA COLLI MANTOVANI
DOC LAMBRUSCO MANTOVANO
DOC OLTREPO' PAVESE
DOC OLTREPO' PAVESE PINOT GRIGIO
DOC PINOT NERO DELL'OLTREPO' PAVESE
DOC ROSSO DI VALTELLINA
DOC SAN COLOMBANO AL LAMBRO (o SAN COLOMBANO)
DOC SANGUE DI GIUDA DELL'OLTREPO' PAVESE
DOC TERRE DEL COLLEONI o COLLEONI
DOC VALCALEPIO
IGP Alto Mincio
IGP Bergamasca
IGP Collina del Milanese
IGP Provincia di Mantova

IGP Provincia di Pavia
IGP Quistello
IGP Ronchi Varesini
IGP Sabbioneta
IGP Sebino
IGP Terrazze Retiche di Sondrio
IGP Terre Lariane

Regione Veneto

DOCG BAGNOLI FRIULARO O FRIULARO DI BAGNOLI
DOCG COLLI ASOLANI PROSECCO O ASOLO PROSECCO
DOCG COLLI DI CONEGLIANO
DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
DOCG FIOR D'ARANCIO COLLI EUGANEI
DOCG MONTELLO ROSSO o MONTELLO
DOCG PIAVE MALANOTTE o MALANOTTE DEL PIAVE
DOC BAGNOLI DI SOPRA O BAGNOLI
DOC COLLI EUGANEI
DOC CORTI BENEDETTINE DEL PADOVANO
DOC MONTELLO E COLLI ASOLANI
DOC PIAVE
DOC RIVIERA DEL BRENTA
DOC VENEZIA
DOC VIGNETI DELLA SERENISSIMA o SERENISSIMA
IGP Colli Trevigiani
IGP Conselvano
IGP Marca Trevigiana
IGP Veneto
IGP Veneto Orientale

Regione Friuli Venezia Giulia

DOC CARSO
DOC COLLIO

Regione Emilia Romagna

DOCG COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
DOCG ROMAGNA ALBANA
DOC BOSCO ELICEO
DOC COLLI BOLOGNESI
DOC COLLI DI FAENZA
DOC COLLI DI IMOLA
DOC COLLI DI PARMA
DOC COLLI DI RIMINI
DOC COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
DOC COLLI PIACENTINI
DOC COLLI ROMAGNA CENTRALE
DOC GUTTURNIO
DOC LAMBRUSCO DI SORBARA
DOC LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI CASTELVETRO
DOC LAMBRUSCO SALAMINO SANTA CROCE
DOC MODENA O DI MODENA
DOC ORTRUGO
DOC REGGIANO
DOC RENO
DOC ROMAGNA
IGP Bianco di Castelfranco Emilia
IGP Emilia o dell’Emilia
IGP Forlì
IGP Fortana del Taro
IGP Ravenna
IGP Rubicone
IGP Sillaro o Bianco del Sillaro
IGP Terre di Veleja
IGP Val Tidone

Regione Toscana

DOCG BRUNELLO DI MONTALCINO
DOCG CHIANTI CLASSICO

DOCG MONTECUCCO SANGIOVESE
DOCG MORELLINO DI SCANSANO
DOCG VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
DOCG VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
DOC ANSONICA COSTA DELL'ARGENTARIO
DOC BIANCO DI PITIGLIANO
DOC CAPALBIO
DOC MAREMMA TOSCANA
DOC MONTECUCCO
DOC MONTEREGIO DI MASSA MARITTIMA
DOC MOSCADELLO DI MONTALCINO
DOC ROSSO DI MONTALCINO
DOC ROSSO DI MONTEPULCIANO
DOC SAN GIMIGNANO
DOC SANT'ANTIMO
DOC SOVANA
DOC VINSANTO DEL CHIANTI CLASSICO
DOC VIN SANTO DI MONTEPULCIANO
IGP Alta Valle della Greve
IGP Montecastelli

Regione Marche

DOCG CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA
DOCG CONERO
DOCG OFFIDA
DOCG VERDICCHIO DI MATELICA RISERVA
DOCG VERNACCIA DI SERRAPETRONA
DOC BIANCHELLO DEL METAURO
DOC COLLI MACERATESI
DOC COLLI PESARESI
DOC ESINO
DOC FALERIO
DOC I TERRENI DI SANSEVERINO
DOC LACRIMA DI MORRO D'ALBA
DOC PERGOLA

DOC ROSSO PICENO o PICENO
DOC ROSSO CONERO
DOC TERRE DI OFFIDA
DOC SAN GINESIO
DOC SERRAPETRONA
DOC VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI
DOC VERDICCHIO DI MATELICA
IGP Marche

Regione Umbria

DOCG TORGIANO ROSSO RISERVA
DOC AMELIA
DOC LAGO DI CORBARA
DOC TORGIANO
DOC ROSSO ORVIETANO
IGP Allerona
IGP Narni

Regione Lazio

DOCG CANNELLINO DI FRASCATI
DOCG FRASCATI SUPERIORE
DOC CIRCEO
DOC CORI
DOC FRASCATI
DOC MONTECOMPATRI COLONNA O MONTECOMPATRI
DOC TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA
DOC ZAGAROLO

Regione Puglia

DOCG CASTEL DEL MONTE BOMBINO NERO
DOCG CASTEL DEL MONTE NERO DI TROIA (riserva)
DOCG CASTEL DEL MONTE ROSSO RISERVA
DOC CASTEL DEL MONTE

Regione Calabria

DOC CIRO'
DOC LAMEZIA
DOC MELISSA
DOC S. ANNA DI ISOLA CAPO RIZZUTO
DOC SAVUTO
DOC SCAVIGNA
IGP Calabria
IGP Lipuda
IGP Valdamato
IGP Val di Neto

Regione Sardegna

DOC CAGLIARI
DOC CARIGNANO DEL SULCIS
DOC GIRO' DI CAGLIARI
DOC MANDROLISAI
DOC MONICA DI SARDEGNA
DOC MOSCATO DI SARDEGNA
DOC NASCO DI CAGLIARI
DOC NURAGUS DI CAGLIARI
DOC VERMENTINO DI SARDEGNA
IGP Isola dei Nuraghi
IGP Parteolla
IGP Sibiola
IGP Trexenta
IGP Valli di Porto Pino

Denominazioni comuni a più Regioni

DOCG LISON
DOC LUGANA
DOC LISON PRAMAGIORE
DOC ORVIETO
DOC TERRADEIFORTI VALDADIGE
DOC VALDADIGE O ETSCHTALER
IGP Alto Livenza

Allegato 2 – ELENCO DOP AVENTI DIVERSA STRUTTURA DI CONTROLLO PRECEDENTEMENTE DESIGNATA

DOCG DOLCETTO DI OVADA SUPERIORE	CCIAA ALESSANDRIA
DOC CISTERNA D’ASTI	CCIAA ASTI e CUNEO
DOC COLLI TORTONESI	CCIAA ALESSANDRIA
DOC DOLCETTO DI OVADA	CCIAA ALESSANDRIA
DOC GABIANO	CCIAA ALESSANDRIA
DOC GRIGNOLINO DEL MONFERRATO CASALESE	CCIAA ALESSANDRIA
DOC RUBINO DI CANTAVENNA	CCIAA ALESSANDRIA
DOC STREVI	CCIAA ALESSANDRIA
DOC TERRE ALFIERI	CCIAA ASTI e CUNEO
DOC CIRCEO	CCIAA LATINA
DOC CORI	CCIAA LATINA
DOC MONTECOMPATRI COLONNA O MONTECOMPATRI	CCIAA ROMA
DOC TERRACINA O MOSCATO DI TERRACINA	CCIAA LATINA
DOC ZAGAROLO	CCIAA ROMA

Allegato 3 – ELENCO IGP oggetto di CONVENZIONE con SIQURIA SpA

IGP Alto Livenza
IGP Colli Trevigiani
IGP Conselvano
IGP Marca Trevigiana
IGP Veneto
IGP Veneto Orientale

12A08902

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sui vini ad indicazione geografica tipica «delle Venezie».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13 comma 10 del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la possibilità da parte della struttura di controllo autorizzata di avvalersi di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7 dello stesso decreto legislativo;

Visto il parere espresso in merito all'applicazione dell'articolo 13 comma 10 del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, da parte del Gabinetto del Ministro - l'Ufficio Legislativo prot. n. 13336 del 29 dicembre 2011;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Visto il riconoscimento dell'indicazione geografica protetta dei vini «delle Venezie» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Viste le note della Provincia Autonoma di Trento del 16 luglio 2012, della Regione Friuli Venezia Giulia del 25 luglio 2012 e della Regione Veneto del 25 luglio 2012 con le quali è stata individuata come struttura di controllo della IGT "delle Venezie", "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Vista la nota trasmessa per posta elettronica da Valoritalia S.r.l. in data 25 luglio 2012, con allegati il piano dei controlli, il prospetto tariffario e due convenzioni: una con Siquria S.p.A. e l'altra con CEVIQ S.r.l.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con la nota prot. 344515 del 25 luglio 2012 in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari, nonché alle due convenzioni presentati da Valoritalia S.r.l.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la nota prot. 55334 del 30 luglio 2012 in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari, presentati da Valoritalia S.r.l., ponendo la condizione che, limitatamente alle verifiche previste dal piano dei controlli sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia venga stipulata idonea convenzione con la società CEVIQ srl;

Visto il parere favorevole espresso dalla Provincia autonoma di Trento con la nota prot. 434158 del 30 luglio 2012 in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari, presentati da Valoritalia S.r.l.;

Considerato che Valoritalia S.r.l., in violazione del disposto dell'art. 13 comma 10 del Decreto Legislativo 61/2010 ha presentato due convenzioni con due diverse strutture delle quali avvalersi per i controlli sulla IGT " delle Venezie";

Ritenuto che questa Amministrazione non può procedere all'approvazione delle predette due convenzioni in violazione del dettato normativo;

Considerato che interesse primario della Pubblica Amministrazione è quello di tutelare l'interesse dei produttori che non possono essere penalizzati per inadempienze o errori della struttura di controllo;

Considerato pertanto di dover procedere all'approvazione del piano dei controlli e del prospetto tariffario e non anche delle convenzioni;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da Valoritalia S.r.l.;

Ritenuto che appare opportuno, alla luce delle premesse di cui sopra, procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1

Valoritalia S.r.l. con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera IGT "delle Venezie", senza avvalersi di altri organismi di controllo.

Art. 2

1. Valoritalia S.r.l., di seguito denominata "struttura di controllo autorizzata", deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1:
a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti la indicazione geografica "delle Venezie";
b) i soggetti immessi nel sistema di controllo della IGT "delle Venezie" rilasciano alla struttura di controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo.

Art. 3

La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 15 gennaio 2013 data entro la quale i tre Enti territoriali competenti dovranno esprimere il proprio parere favorevole su un'unica struttura di controllo di cui Valoritalia S.r.l. possa avvalersi.

3. In assenza della scelta di cui al comma 2, il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: LA TORRE

12A08903

DECRETO 31 luglio 2012.

Autorizzazione a «Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 sui vini a denominazione di origine protetta «Prosecco».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 *sexdecies* e 118 *septdecies* concernenti il sistema di controllo dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;

Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13 comma 10 del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la possibilità da parte della struttura di controllo autorizzata di avvalersi di altro soggetto iscritto all'elenco di cui al comma 7 dello stesso decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;

Visto in particolare l'art. 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati;

Visto il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione;

Vista la delibera del Consorzio di tutela del vino Prosecco prot. 1/12 del 22 giugno 2012 concernente l'individuazione della struttura di controllo "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.", quale soggetto cui affidare il compito di svolgere le verifiche di conformità al disciplinare di produzione della DOC «Prosecco»;

Viste le note della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 52096 del 19 luglio 2012 e della Regione Veneto prot. 296826 del 27 giugno 2012 con le quali è stato preso atto della scelta operata dal Consorzio di tutela sopra richiamato;

Vista la nota trasmessa per posta elettronica da Valoritalia S.r.l. in data 25 luglio 2012, con allegati il piano dei controlli ed il prospetto tariffario della DOC «Prosecco»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto con la nota prot. 345190 del 26 luglio 2012 in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da Valoritalia S.r.l.;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Friuli Venezia Giulia con la nota prot. 55341 del 30 luglio 2012 in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari, presentati da Valoritalia S.r.l., ponendo la condizione che, limitatamente alle verifiche previste dal piano dei controlli sul territorio regionale del Friuli Venezia Giulia venga stipulata idonea convenzione con la società CEVIQ s.r.l. ai sensi dell'art. 13 comma 10 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61;

Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da Valoritalia S.r.l.;

Considerato che non risulta possibile acquisire, in un solo giorno, la convenzione tra le strutture di controllo interessate nonché il parere della Regione Veneto;

Considerato che interesse primario della Pubblica Amministrazione è quello di tutelare i produttori;

Considerato pertanto di dover procedere all'approvazione del piano dei controlli e del prospetto tariffario e non anche della convenzione di cui sopra in quanto alla data odierna non ancora trasmessa da parte della struttura di controllo individuata;

Ritenuto che appare opportuno, alla luce delle premesse di cui sopra, procedere comunque all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Valoritalia società per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.";

Decreta:

Art. 1

Valoritalia S.r.l. con sede in Roma, Via Piave, 24, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 *septdecies* del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno della filiera DOC «Prosecco».

Art. 2

1. Valoritalia S.r.l., di seguito denominata “struttura di controllo autorizzata”, deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica.

2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1 gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti la denominazione di origine “Prosecco”;

Art. 3

La struttura di controllo ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l’Autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire.

Art. 4

1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione.

2. Fermo restando quanto stabilito dall’art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l’autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 15 gennaio 2013 data entro la quale i due Enti territoriali competenti dovranno esprimere il proprio parere sulla struttura di controllo di cui Valoritalia S.r.l. possa avvalersi.

3. In assenza della scelta di cui al comma 2, il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente decreto entra in vigore il 1° agosto 2012 ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2012

Il direttore generale: La Torre

12A08904

Alfonso Andriani, *redattore*
Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-158) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.